

DEPOSITO TITOLI SCUDO FISCALE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Sistema S.p.A.
Sede legale e amministrativa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano
Telefono +39 02 802801 - Fax +39 02 72093979

Codice ABI: 03158.3
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - n. 3158 Albo dei Gruppi
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.
Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sito internet www.bancasistema.it
E-mail info@bancasistema.it

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Tel/E-mail:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

CHE COSA È IL DEPOSITO TITOLI SCUDO FISCALE

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). In particolare la Banca mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio, la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e altri depositari autorizzati.

Il deposito titoli scudo fiscale è "segretato" ed è soggetto per legge a limitazioni operative. È necessariamente collegato, per il regolamento denaro, a un conto corrente scudo fiscale con pari caratteristiche di "segretezza" e con il quale costituisce corpo unico per la gestione, amministrazione e custodia del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito, si riporta la tipologia di movimentazione consentita suddivisa in operatività in entrata ed in uscita:

Movimentazione consentita in Entrata:

1. attività finanziarie rimpatriate;
2. acquisto attività finanziarie utilizzando il denaro rimpatriato e depositato sul CONTO CORRENTE SCUDO FISCALE collegato nel limite dell'ammontare indicato nella Dichiarazione Riservata;
3. acquisizione titoli oggetto di permuta (conseguenti a operazioni societarie) con i titoli rimpatriati nel limite dell'ammontare indicato nella Dichiarazione Riservata;
4. acquisizione di attività finanziaria utilizzando il controvalore riveniente dalla cessione delle attività finanziarie rimpatriate nel limite dell'ammontare indicato nella Dichiarazione Riservata.

Movimentazione consentita in Uscita:

1. vendita di attività finanziarie o rimborsate per scadenza che vanno necessariamente regolate sul conto corrente "segretato" collegato;
2. prelievi titoli a titolo definitivo.

Il deposito titoli scudo fiscale prevede l'associazione a un regime fiscale "Amministrato" o "Gestito". Il regime "Dichiarativo" che determina segnalazioni nominative è in contrasto con le caratteristiche di riservatezza richieste.

Principali Rischi

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Rinuncia al regime della segretezza

Se il Cliente intende rinunciare al regime della segretezza, il denaro e le attività finanziarie derivanti da queste operazioni possono essere girati su rapporti ordinari non segreti, per i quali la Banca non è più tenuta all'obbligo della riservatezza verso l'amministrazione finanziaria. In tal caso Banca Sistema può richiedere al Cliente una lettera di manleva in relazione alla responsabilità fiscale per eventuali controversie che dovessero nascere con l'amministrazione finanziaria in data successiva alla data di rinuncia al regime di segretezza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Spese invio estratto conto	Online: Gratis su richiesta: € 1,50
Numero giorni valuta per spese	0
Trattamento bollo	Come da normativa vigente
Spese ordini "non eseguiti" su canale tradizionale	Gratis
Spese ordini "revocati" su canale tradizionale	Gratis
Diritti di custodia - titoli di Stato (per semestre)	Gratis
Diritti di custodia - Altri titoli Italia (per semestre)	
- percentuale	Gratis
- minimo	Gratis
- massimo	Gratis
Diritti di custodia - Titoli esteri (per semestre)	
- percentuale	Gratis
- minimo	Gratis
- massimo	Gratis
Importo massimo di diritti applicabile per conteggio (per semestre)	Gratis
Giorni valuta rimborsi	
- titoli di Stato italiani	0 lavorativi
- altri titoli emittenti italiani	1 lavorativi
- titoli emittenti esteri	1 lavorativi
Giorni valuta incasso	
- cedole obbligazioni e titoli di Stato italiani	0 lavorativi
- cedole/dividendi altri titoli	2 lavorativi
Immissione in deposito di strumenti finanziari	Nessuna spesa (sono comunque dovute alla Banca le spese eventualmente reclamate da terzi a fronte del trasferimento)
Trasferimenti di titoli in deposito ad altro deposito titoli a custodia e amministrazione acceso presso la Banca	Gratis
Trasferimenti contabili di titoli in deposito ad altra Banca	Gratis, sono comunque dovute alla Banca le spese vive reclamate dai Depositari esterni a fronte del trasferimento (le spese variano in funzione del mercato e dello strumento finanziario).

SERVIZI DI NEGOZIAZIONE, SOTTOSCRIZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

		VOCI DI COSTO	IMPORTO
OPERAZIONI DI RACCOLTA ORDINI A MEZZO FILIALE	Pronti Conto Termine	spese	€ 10
	Azioni, diritti di opzione, <i>warrant, covered warrant</i> , quote di fondi, quotati in Italia	spese commissioni: % sul controvalore minimo commissioni	Gratis 0,25 % € 10
	Titoli di stato italiani ed obbligazioni italiane	spese commissioni: % sul controvalore minimo commissioni	Gratis 0,25 % € 10
	Azioni, diritti di opzione, <i>warrant, covered warrant</i> , quotati nelle principali Borse estere	spese commissioni: % sul controvalore minimo commissioni	€ 10 0,30 % € 50
	Obbligazioni estere	spese commissioni: % sul controvalore minimo commissioni	Gratis 0,30 % € 10
PRENOTAZIONE IN ASTA DI TITOLI DI STATO (MAGGIORAZIONE SUI PREZZI MEDI PONDERATI)	BOT con durata residua < 81 giorni		0,05 %
	BOT con durata residua compresa tra 81 e 170 giorni		0,10 %
	BOT con durata residua compresa tra 171 e 330 giorni		0,20 %
	BOT con durata residua > 330 giorni		0,30 %
	Altri Titoli di Stato (BTP, CCT, CTZ)		Gratis

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

Il Cliente può recedere dal Contratto senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Banca Sistema S.p.A. Corso Monforte, 20 20122 Milano.
 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 30 giorni

Reclami

Il cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca al seguente recapito:
 Banca Sistema S.p.A., Uff. Reclami, Corso Monforte 20, 20122 Milano
 fax +39 02 72093979
 posta elettronica: reclami@bancasistema.it
 in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet www.bancasistema.it. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:

- a. se la controversia non supera il valore di 100.000 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario, che offre un'alternativa stragiudiziale al ricorso al giudice. Per maggiori indicazioni e per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può utilizzare la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o rivolgersi alla Banca. E' possibile, inoltre, consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito web www.bancasistema.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza.
- b. al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Commissione trasferimento per codice titolo Commissione calcolata per singolo codice di titolo.
Commissione di trasferimento per dossier Commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

Dichiarazione Riservata

Chi intende usufruire dello scudo fiscale deve presentare ad un intermediario finanziario abilitato una Dichiarazione Riservata (come disposto dall'Art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni) nella quale sono indicate la natura e l'ammontare delle attività oggetto di rimpatrio/regolarizzazione. Nella Dichiarazione Riservata occorre attestare che le attività da rimpatriare/regolarizzare erano detenute fuori dal territorio dello Stato almeno al 31 dicembre 2008. Il contribuente può effettuare le operazioni di emersione anche attraverso più intermediari, presentando diverse D.R., ovvero presentare più D.R. al medesimo intermediario.

Regolarizzazione

Con la regolarizzazione il contribuente può continuare a mantenere all'estero denaro e attività finanziarie e/o patrimoniali. La regolarizzazione infatti può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multi proprietà", gli *yacht*, gli oggetti preziosi, le opere d'arte, e via dicendo. L'operazione di regolarizzazione è tuttavia condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e/o patrimoniali siano detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantisca un "effettivo" scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Comunque si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei paesi extra UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni, quindi la regolarizzazione è possibile solo se la provenienza delle attività sia da paesi indicati nella cosiddetta "*white List*". Per la individuazione del paese di detenzione delle attività da regolarizzare rileva quello in cui le attività erano detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (5/8/2009). Con l'operazione di regolarizzazione il contribuente sana le attività detenute illegalmente all'estero fino al 31.12.2008, ma dovrà effettuare per gli anni successivi, una regolare denuncia nel quadro RW, con conseguente perdita dell'anonimato. Con l'operazione di Regolarizzazione l'intermediario avrà l'obbligo di verificare l'esistenza delle attività detenute illegalmente all'estero mediante documentazione che dovrà essere rilasciata in data ragionevolmente vicina a quella della presentazione della Dichiarazione Riservata.

Rimpatrio

Con il "rimpatrio", i soggetti interessati alla procedura di emersione possono far rientrare fisicamente in Italia, attraverso gli intermediari previsti, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008. Il rimpatrio è l'unico modo possibile per sanare le posizioni relative ai paesi extra UE, come ad esempio la Svizzera, Montecarlo, San Marino e Liechtenstein. Il rimpatrio è obbligatorio laddove la provenienza delle attività sia da paesi diversi da quelli della cosiddetta "*white list*"; tale lista è inserita alla fine della circolare dell'Agenzia delle Entrate, dell'ottobre 2009, n. 43/E. La circolare dell'Agenzia delle Entrate precisa che le attività detenute alla data del 31.12.2008 possono anche differire dal punto di vista qualitativo da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella Dichiarazione Riservata.

Rimpatrio Giuridico

Il rimpatrio si considera eseguito anche nel momento in cui l'intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro o le attività finanziarie detenute all'estero, anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello Stato (Rimpatrio Giuridico). In questo caso l'interessato conferisce all'intermediario, mediante mandato, l'obbligo di effettuazione da parte di quest'ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali. E' necessario che l'interessato sia titolare solo di un rapporto di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuto con l'intermediario residente e che, all'estero, i conti di deposito siano aperti al nome dell'intermediario che ha curato il rimpatrio. Quindi nel rimpatrio giuridico le attività possono essere mantenute

Rimpatrio Giuridico	all'estero, purché siano affidate in custodia e intestate a un intermediario italiano che poi assume il ruolo di sostituto d'imposta per l'applicazione della tassazione dei redditi relativi alle suddette attività.
<u>Spese chiusura deposito titoli</u>	È la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.
<u>Spese accredito dividendi-cedole</u>	Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.
<u>Spese consegna titoli allo sportello</u>	Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.
<u>Spese rimborso titoli estratti o scaduti</u>	Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.